



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza*  
Area 2° - EE.LL. ed Elettorale

Protocollo a margine

Cosenza, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci e Commissari prefettizi e  
Straordinari della provincia

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Pubblicato in GU n. 70 del 17/03/2020) – Proroga della validità della carta identità.

Nell'ambito delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, l'art 104 del Decreto Legge n. 18 (*"Proroga della validità dei documenti di riconoscimento"*), entrato in vigore in data 17 marzo 2020, ha previsto che *"la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'art. 1, comma 1 lett. c),d) ed e) del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da Amministrazioni Pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento"*.

A tal riguardo, per quanto di competenza, si evidenzia che la norma in esame proroga al 31 agosto p.v. la validità delle carte d'identità scadute, senza che rilevi la durata del periodo trascorso dalla data di scadenza, o delle carte in scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto legge.

La proroga riguarda sia le carte d'identità emesse su supporto cartaceo che quelle elettroniche (c.d. "CIE 2.0"), emesse, ai sensi del Decreto 8 novembre 2007 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, fino all'anno 2017.

Relativamente alla Carta d'identità elettronica (CIE), rilasciata a partire dall'anno 2016, si segnala, in particolare, che la proroga di validità potrà interessare le CIE rilasciate ai minori di anni tre che, in base all'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, prevedono una validità di tre anni.

Per effetto della citata disposizione, rimane, invece, limitata alla data di scadenza del documento, la validità ai fini dell'espatrio.

Ciò premesso, nel richiamare l'attenzione delle SS.LL sul contenuto della presente circolare, si invita ad adottare ogni utile iniziativa, al fine di evitare l'aggregazione di persone negli uffici aperti al pubblico.

IL PREFETTO

Guercio

Firmato digitalmente da:

Cinzia Guercio

Ministero dell'Interno

Firmato il 27/03/2020 10:34

Seriale Certificato: 9117

Valido dal 10/01/2020 al 10/01/2023

TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

